

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto con il Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro dell'ambiente

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e il mercato comune del Sud è volto ad ampliare un analogo strumento precedente di cooperazione economica, scientifica, tecnologica e culturale con gli Stati membri del raggruppamento regionale latino-americano (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

Nel quadro del rispetto dei principi fondamentali stabiliti in campo internazionale, si intende perseguire lo scopo di preparare il terreno all'instaurazione di un'associazione interregionale, intensificando la cooperazione commerciale ed economica: a tale fine gli organismi della Comunità europea metteranno a disposizione l'esperienza maturata nel nostro continente e seguiranno

l'evoluzione con una stretta concertazione attraverso riunioni a livelli diversi, che culmineranno con un vertice di Capi di Stato e Ministri degli esteri dei paesi interessati.

Il testo dell'accordo si sofferma a disciplinare in dettaglio i vari settori di cooperazione, da ciascuno dei quali potranno discendere protocolli specifici che verranno sottoposti alla ratifica dei firmatari. Per il momento si tratta, in sostanza, di sostenere un'iniziativa diretta a creare condizioni favorevoli per una più ampia cooperazione a beneficio del comune interesse. Pertanto si raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

